

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MAZZOLI, COLLESELLI, BALDINI, CACCHIOLI, PATRINI, VENTURI, SAMMARTINO e ZANON**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 1974

Finanziamento delle Comunità montane istituite con legge 3 dicembre 1971, n. 1102

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che vi presentiamo ha come fine di provvedere in modo continuativo e coerente ai finanziamenti necessari e conseguenti ai criteri di programmazione contenuti nella legge per la montagna 3 dicembre 1971, n. 1102.

Le Comunità montane sono state istituite con grande interesse delle popolazioni e con particolare cura delle Regioni, che vi hanno provveduto con una attenta legislazione.

La nuova esperienza amministrativa e democratica, che si ispira a secolari sviluppi di forme associative che nelle zone montane furono espressione delle particolari condizioni di vita e delle caratteristiche dell'ambiente, si sta sviluppando con rilevante impegno di riflessione e responsabilità.

La legge n. 1102 del 1971 ha interpretato e correttamente continuato gli scopi della legge Fanfani per la montagna del 1952, numero 991, che erano stati così enunciati:

1) il problema della montagna riveste importanza preminente nel quadro delle attività e dell'economia nazionali;

2) occorre evitare dispersione di mezzi e dissociazione di servizi;

3) è necessario migliorare le condizioni di vita delle popolazioni di montagna.

Le Comunità montane, istituite con la legge n. 1102 del 3 dicembre 1971 e delimitate in zone omogenee dalle leggi regionali su tutto il territorio classificato montano, si propongono di promuovere e attuare con i piani di sviluppo una ordinata programmazione di interventi per realizzare le condizioni di vita che consentano alle popolazioni residenti in montagna la possibilità di acquisire un reddito familiare non eccessivamente sperperato e punitivo rispetto al livello del reddito nazionale.

L'azione civile e di grande valore democratico, che il Parlamento ha promosso e proposto alle popolazioni di montagna e ai poteri pubblici, ha trovato consensi nell'attività delle Regioni, le quali stanno provvedendo con particolari significativi interventi a valorizzare le appena nate Comunità montane.

Con impegno democratico, spirito di ricerca e originalità le Comunità montane hanno elaborato i loro statuti e si preparano ad iniziare il cammino della loro attività.

Il Parlamento, guardando con fiducia ad una importante e non facile impresa, ha il dovere di provvedere ai necessari finanziamenti, che sostengano con certezza nel susse-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

guirsi degli anni l'impegno degli amministratori.

Lo Stato democratico vive e prospera quando i cittadini, consapevoli di farne parte, si adoperano con prudenza, saggezza ed operosità a comporre una società responsabile e a creare una civiltà giusta.

La Comunità montana, per consentire realmente ai montanari di essere autori della loro civiltà, di operare lo sviluppo economico del loro territorio e di essere custodi attenti della gestione dei valori naturalistici del loro ambiente, deve poter disporre nel bilancio dello Stato di un finanziamento continuo ed adeguato, che produca la motivata convinzione di un impegno e di una operazione che si sviluppi nei nostri giorni per continuare negli anni futuri.

Il disegno di legge dunque propone con l'articolo 1 che il Governo nella preparazione del bilancio di previsione dello Stato provveda ogni anno al finanziamento necessario al funzionamento e all'attività delle Comunità montane.

Il finanziamento da prevedere per il 1975 viene indicato con l'articolo 2 in 100 miliardi, mentre per gli anni successivi il Governo provvederà in relazione alle disponibilità di bilancio e alle necessità delle Comunità.

L'articolo 3 precisa che i criteri con cui vengono ripartiti e utilizzati i finanziamenti sono contenuti nelle norme dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Con l'articolo 4 il Ministro del tesoro viene autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Allo scopo di provvedere al finanziamento delle Comunità montane, istituite con legge 3 dicembre 1971, n. 1102, viene stanziata annualmente, in apposito capitolo del bilancio di previsione dello Stato, la somma occorrente al loro funzionamento e alla loro attività.

Art. 2.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1975 viene previsto uno stanziamento di lire 100 miliardi.

Per gli anni successivi il Governo provvede ai necessari finanziamenti in relazione alle realtà emergenti dai piani di sviluppo delle Comunità montane e alle disponibilità del bilancio dello Stato.

Art. 3.

Gli stanziamenti previsti nei bilanci dello Stato per le Comunità montane vengono utilizzati e ripartiti tra le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in conformità alle norme contenute nell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.